

A m t s - B l a t t

zur Laibacher Zeitung.

Nr. 60.

Samstag den 20. Mai

1843.

Gubernial-Verlautbarungen.

3. 813. (3) Nr. 8672.

C i r c u l a r e

des k. k. illyrischen Guberniums. — Ueber die Behandlung der am 1. April 1843 in der Serie 261 verlosenen Obligationen der königl. ungarischen Hofkammer zu Fünf, zu Vier und zu Drei und Einhalb Percent. — In Folge des Hofkammer-Präsidial-Erlasses vom 2. d. M., 3. 2832, wird mit Beziehung auf die Gubernial-Circulare vom 14. November 1829, 3. 25642, Folgendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht: §. 1. Von den Obligationen der königl. ungarischen Hofkammer, welche in die am 1. April 1843 verlosene Serie 261 eingetheilt sind, nämlich: Nr. 3176 mit einem Viertel, und Nr. 3178 mit einem Dreizehntel der Capitals-Summe, dann Nr. 3177 bis einschließig Nr. 3329 mit den vollen Capitals-Beträgen, werden die darunter begriffenen fünfpercentigen Capitalien an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conventions-Münze zurückgezahlt. Die in dieser Serie enthaltenen Obligationen zu Vier und zu Drei und Einhalb Percent werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue, mit Vier und mit Drei und Einhalb Percent in Conventions-Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt. — §. 2. Die Auszahlung der verlosenen fünfpercentigen Schuldbriefe beginnt am 1. Juni 1843 und wird von der königl. ungarischen Credits-Casse in Ofen geleistet, bei welcher die verlosenen Obligationen einzureichen sind. — §. 3. Mit der Zurückzahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. April d. J. zu Zwei und Einhalb Percent in Wiener Währung, für die Monate April und Mai 1843 hingegen die ursprünglichen Zinsen zu Fünf Percent in Conventions-

Münze berichtet. — §. 4. Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlagnahme, ein Verbot, oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals-Auszahlung bei der Behörde, welche den Beschlagnahme, den Verbot oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aufhebung zu erwirken. — §. 5. Bei der Capitals-Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Anwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden müssen. — §. 6. Die Umwechslung der in die Verlosung gefallenen königl. ungarischen Hofkammer-Obligationen zu Vier und zu Drei und Einhalb Percent gegen neue Staatsschuldverschreibungen geschieht gleichfalls bei der königl. ungarischen Credits-Casse in Ofen. — §. 7. Die Zinsen der neuen Schuldverschreibungen in Conventions-Münze laufen vom 1. April 1843, und die bis dahin von den älteren Schuldbriefen ausstehenden Interessen in Wiener-Währung werden bei der Umwechslung der Obligationen berichtet. — §. 8. Den Besitzern solcher Obligationen, deren Verzinsung auf eine andere Credits-Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals-Auszahlung und beziehungsweise die Obligationen-Umwechslung bei der königl. ungarischen Credits-Casse in Ofen, oder bei jener Credits-Casse zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen haben. — Im letzteren Falle haben sie die verlosenen Obligationen bei der Casse einzureichen, aus welcher sie bisher die Zinsen erhoben haben. — Laibach am 30. April 1843.

Joseph Freiherr v. Weingarten,
Landes-Gouverneur.

Carl Graf zu Welsperg, Raitenau
und Primör, Vice-Präsident.

Dominik Brandstetter,
k. k. Gubernialrath.

3. 742. (3)

Nr. 6262, 1291, 10222.

POLIZZA D'INCANTO

Per l'impresa dei lavori di stampa compresa la carta occorrenti all' I. R. Governo della Dalmazia ed agli altri ufficii pubblici, sì politici che giudiziarii, finanziari ed economici, nonchè istituti di pubblica istruzione esistenti in Zara, come pure pella redazione di una gazzeta provinciale con l' annessovi foglio ufficiale d' avviso. — 1. La delibera si farà al pubblico incanto nel giorno 23 maggio 1843 alle ore 11 del mattino nell' ufficio dell' i. r. Procura Camerale in Zara, e seguirà a favore del miglior offerente, salva l' approvazione del protocollo relativo per parte dell' i. r. Governo. — 2. Sarà libero a chiunque di aspirare all' impresa semprechè nel caso di ottenuta aggiudicazione faccia eseguire i lavori da uno stampatore approvato. — 3. Verrà esperita l' asta per l' impresa di un triennio, durativo dal 1. luglio 1843 a tutto giugno 1846, e dopo conseguita la migliore offerta per tale periodo, si passerà ad esperire l' asta dell' impresa medesima per anni sei consecutivi, cioè dal 1. luglio 1843 a tutto giugno 1849 ritenuta l' accettazione dell' una o dell' altra secondo che parerà e piacerà al Governo. — 4. Non s' intendono compresi nella presente fornitura che i soli lavori da stampatore, e quindi sono escluse le incisioni in rame ed i lavori attinenti ai legatori di libri, meno lo stemma imperiale da apporsi in tutte quelle stampe in cui fosse reputato necessario, relativamente al quale non resta riservato all' imprenditore alcun separato abbuono. — 5. Affinchè non nasca dubbio sulla qualità e grandezza della carta, vengono queste determinate come segue, in ragione di pollici di Vienna, e giusta i relativi campioni firmati dall' imprenditore, dal direttore della Ragioneria, e dal consigliere di Governo direttore di Cancelleria, uno de' quali verrà consegnato all' imprenditore, l' altro alla Ragioneria, ed il terzo resta in custodia del Governo.

1. Imperiale . . .	altez. poll. 22 largh. 31
2. Sotto imperiale . . .	" 20 " 28
3. Reale	" 17 " 24
4. Sotto reale . . .	" 16 " 22
5. Corona	" 15 " 20
6. Cancelleria . . .	" 15 " 18

7. Leone . . .	altez. poll. 14 largh. 19
8. Tedesca . . .	" 14 " 18
9. Realetta o tre lune . . .	" 13 " 18
10. Da scrivere bianca . . .	" 11 " 15
11. Mezzana da stampa . . .	" 15 " 19
12. Ordinaria idem . . .	" 13 " 17
13. Spiere idem . . .	" 17 " 23
14. Imp. da pacchi collata . . .	" 21 " 31
15. Reale idem . . .	" 17 " 24

ben inteso che lo stampatore dovrà provvedersi di carta che abbia non solo la prescritta dimensione, ma anco la dovuta buona qualità e bianchezza, mentre in caso contrario gli verranno restituiti i lavori. — 6. Le ordinazioni si faranno ordinariamente in ragione di risma di fogli intieri 500, di mezza risma, e di quarto di risma, in modochè se venisse ordinato un lavoro che non importasse un quarto di risma, dovrà questo ciò nulladimeno esser pagato in ragione di un quarto di risma. — 7. In tutti i casi in cui la ordinazione non verrà fatta in ragione di quarto, di metà o di risma di fogli intieri, ma invece in ragione del numero degli esemplari occorrenti, verranno questi pagati se saranno in mezzo, in quarto oppure in ottavo di foglio, in corrispondente proporzione del numero dei fogli intieri stampati, ferma però la condizione suespressa, che giammai il pagamento starà al disotto del quarto di risma, vale a dire di fogli intieri stampati 125. — 8. Nel fare le ordinazioni verrà sempre prescritta dall' ufficio committente anche la qualità della carta da adoperarsi. Qualora però occorresse di stampare sopra una qualità di carta non contemplata dall' art. 5. avrà luogo di caso in caso un preventivo accordo col fornitore da farsi dalla Direzione della cancelleria governiale. Peraltro il deliberatario dell' impresa delle stampe, qualora un tale convegno pella somministrazione di altra qualità di carta non potesse aver luogo per qualsivoglia motivo, non potrà chiedere lo scioglimento dal suo contratto principale. — 9. Se per abbaglio o per negligenza venisse adoperata dallo stampatore una qualità superiore di carta di quella che gli fu ordinata, il pagamento seguirà a norma della ordinazione. Se all' incontro egualmente per errore o negligenza venisse impiegata una qualità di carta inferiore di quella stata ordinata, il pagamento seguirà secondo l' effettiva qualità della carta, e secondo i

prezzi stabiliti nel contratto per simili qualità, ritenuto però che il Governo è in facoltà ed in arbitrio di restituire all'imprenditore i lavori ogni qualvolta si riscontrassero contrarii alle condizioni del contratto.

— 10. Come per la qualità della carta così eziandio per quella dei caratteri dovrà l'imprenditore dipendere dalle ordinazioni del rispettivo ufficio, affinchè sia tolto l'inconveniente d'impiegare, usando caratteri maggiori del necessario un intero foglio quando il lavoro può essere contenuto da mezzo foglio soltanto. — A base di tali ordinazioni, l'imprenditore tosto approvato il contratto dovrà consegnare al Governo un duplo saggio di tutti i caratteri della sua tipografia colla loro particolare denominazione. Le stesse comminatorie accennate all'art. 9. per la carta, valgono pure non servendosi l'imprenditore dei caratteri che gli furono prescritti. — 11. Lo stampatore non potrà nei lavori ordinati lasciare più grande margine di un pollice in tutti i lati, ed ancho la metà, se si desiderasse, nè lasciare dei vacui troppo significanti nelle stampe, aumentando in tal guisa a suo beneplacito li numero dei fogli, dovendo in ciò dipendere dalle relative ordinazioni. — 12. Vengono fissati per prima voce fiscale li prezzi seguenti compresa la carta, ed i lavori di stampa per risma di fogli 500:

In carta imperiale . . .	Fiorini	26 : 36
Sotto imperiale . . .	"	19 : 22
Reale	"	17 : 33
Sotto reale	"	13 : 58
Corona	"	10 : 51
Di cancelleria	"	10 : 50
Leon	"	8 : 31
Tedesca	"	7 : 15
Realetta o tre lune . . .	"	6 : 59
Carta da scrivere bianca .	"	4 : 39
Mezzana da stampa . . .	"	10 : 51
Ordinaria idem	"	3 : 52
Imperiale da pacchi collata	"	19 : 22
Reale idem	"	6 : 59
Spiere da stampa	"	19 : 22

— 13. Li prezzi deliberati saranno inalterabili; qualunque sia il lavoro da eseguirsi, nè si potrà pretendere ulteriore mercede per composizione od altro. Così del pari, essendo già determinato il prezzo in ragione delle differenti qualità di carta, non verrà fatta alterazione alcuna del prezzo medesimo se

sia stampato molto o poco in uno o mezzo foglio. — 14. Le poche linee degl'indirizzi di lettere, le marche di copiatura, spedizione ecc. sui referati, le etichette de' fascicoli ed altre simili, da stamparsi sopra carta somministrata dall'ufficio committente, verranno pagate pella sola fattura di stampa col ragguaglio di trenta carantani per ogni centoventicinque copie. Egualmente per ogni centoventicinque fogli di carta di qualunque grandezza verranno pagati carantani trenta pella rigatura a pettine. — 15. Pel caso occorresse la stampa di linee trasversali, allora soltanto sarà abbuonato all'imprenditore un maggior compenso quando l'autorità committente avrà ordinato tale stampa mediante una duplice impressione, e con ordine di omettere le linee trasversali che esistevano nei primi esemplari. — 16. L'esemplare di prova non sarà pagato separatamente ma verrà dato gratis. — 17. Pel caso che il Governo volesse far eseguire in parte delle stampe mediante un proprio apparato litografico, l'imprenditore non avrà perciò titolo ad indennizzo alcuno. Del pari non avrà diritto ad alcun compenso per tutte quelle stampe che agli uffici finanziari dipendenti dall'i. r. Amministrazione Camerale di Trieste fossero da colà fornite. — 18. Sarà a carico dell'imprenditore di fornire annualmente l'almanacco provinciale per la dalmazia, in quel numero di esemplari che il Governo riterrà necessario, senza pretendere che il solo compenso della spesa del bollo e della carta, che pel detto numero verrà impiegata. Il medesimo sarà impresso sopra carta spiere da stampa il cui prezzo viene stabilito qual voce fiscale a fiorini 6 : 20 alla risma. — 19. Pelle stampe di detto almanacco che gli verrà permesso di vendere al pubblico, sarà autorizzato di accrescere del 20 per 100 il prezzo stabilito. — 20. Viene inoltre accordata all'imprenditore la stampa della collezione delle leggi ed ordinanze per la Dalmazia, cominciando dalla collezione relativa all'anno 1838 e proseguendo finchè al Governo piacerà, con le ulteriori, che gli verranno commesse durante l'impresa triennale o sessennale. — 21. La collezione sarà eseguita in volume separato per ciascun anno con carta, caratteri e formato, simili a quelli della collezione degli anni anteriori.

— 22. Il Governo ne farà l'acquisto di 190 copie di ogni volume, ed un maggior numero nel caso soltanto che di più gliene occorressero. — 23. È determinato il prezzo di carantani tre di convenzione qual voce fiscale per ogni foglio di stampa della collezione delle leggi compresa la carta in ottavo, cioè di 16 pagine, e l'imprenditore dovrà fare la consegna dei volumi legati in brochure senza pretese d'indennizzazione pella legatura. — 24. L'imprenditore potrà però vendere le rimanenti copie che stampasse, ad un prezzo ancora maggiore, ben inteso però che rimarrà fermo l'art. 23. rispetto a quel numero maggiore di copie che oltre alle 190 volesse il Governo acquistare. — 25. Onde evitare ogni arbitraria lentezza o dilazione nell'eseguire e consegnare le stampe commesse, restano fissati i termini di 4, 8 e 12 giorni per la stampa dei lavori commessi, e sarà di volta in volta l'uno o l'altro dei medesimi determinato secondo la importanza ed estensione del lavoro dall'ufficio committente, ben inteso che ove si trattasse di stampe di tale entità che esigessero un lungo travaglio, verrà accordato all'imprenditore un termine maggiore proporzionato. In caso poi di urgente bisogno sarà tenuto dietro singolare richiesta dell'autorità committente, a prestarsi colla possibile celerità ai lavori di stampa, anco in un termine più breve di quello che fu prescritto. — 26. Per ogni caso di sorpasso dei termini fissati da indicarsi sempre in iscritto sopra la minuta dell'atto che si consegna alla stampa, l'imprenditore sarà assoggettato alla penalità di fiorini dieci riservando al Governo il diritto espresso nell'art. 42. per tutti quei casi in cui da parte dell'imprenditore fosse sorpassato il termine della fornitura. — 27. Eseguiti i lavori l'imprenditore formerà e produrrà di mese in mese i suoi conti per ottenere il pagamento, coll'annettervi non solamente le ricevute estese sopra i fogli delle ordinazioni, e comprovanti la consegna dei lavori (le quali ricevute dovranno ritenere anche la conferma, che la qualità della carta, e dei caratteri impiegata, fu conforme alla ordinazione fatta o al modello dato) ma anco un esemplare stampato da servire di norma all'ufficio liquidatore. — 28. Qualora l'imprenditore si permettesse di vendere, donare o comunicare sotto qualunque

pretesto alcuna opera a lui confidata, senza apposito governiale permesso, sarà sottoposto alla perdita di tutti gli esemplari stampati e dell'intero prezzo relativo, che gli sarebbe dovuto a tenore del contratto fermo il diritto stabilito all'art. 42, come pure non potrà sotto le indicate comminatorie ritenere e stampare degli esemplari per conto proprio senza espresso assenso del Governo. — 29. Dovrà l'imprenditore per tutto il corso dell'impresa che qui si contempla eseguire la stampa della Gazzetta di Zara, senza diritto a compenso per parte dell'erario, potendo dal canto suo procurarsi il maggior numero possibile di associati. Pella compilazione della medesima viene esteso in calce l'analogo programma. — 30. All'asta saranno accettate offerte complessive per le stampe e per la gazetta, e separate per la sole stampe e per la sola gazetta. — 31. Prima di essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti depositare a mani della Commissione, od in contanti, od in obbligazioni di stato secondo l'ultimo conosciuto valore di borsa l'importo di fior. 1500, cioè di fior. 1000, per l'impresa dei soli lavori di stampa, e di fior. 500 per l'impresa della sola gazetta, oppure prestare una regolare pramatica cauzione con ipoteca speciale sopra stabili di città, o beni di campagna, non dispersi, la quale a senso dei §§. 230 e 1374 del vigente Codice civile fosse sufficiente a garantire i suddetti importi di fior. 1500 cioè mille, e cinquecento rispettivamente. — 32. Qualora più persone facessero in comune un offerta, in tal caso sono desse insolidariamente tenute verso l'erario all'adempimento delle condizioni del contratto, vale a dire uno per tutti e viceversa. — 33. Verranno ammesse offerte scritte (polizze segrete) da presentarsi alla Commissione o prima dell'incanto, od all'atto stesso della subasta. — Queste offerte dovranno esser suggellate e corredate dal deposito, o dall'atto di cauzione contemplato all'art. 31, e dovranno esprimere l'offerta tanto in cifre che in lettere. — 34. L'offerta non potrà però ritenere alcun riferimento ad altre offerte colla promessa di un ribasso alla risultata minima offerta. — 35. Le offerte non devono contenere alcuna condizione che non concordi con quelle della presente polizza d'incanto, ma bensì l'esplicita dichiarazione

che l'offerente sarà per osservare esattamente le disposizioni contemplate dalla polizza stessa. — 36. Tutte le offerte scritte saranno dalla Commissione all'incanto in presenza di tutti gli aspiranti aperte e pubblicate dopo terminati i verbali esperimenti di asta, ossia dopo che gli offerenti avranno dichiarato di non potere fare alcuna ulteriore offerta. — 37. Le offerte di ribasso dovranno farsi dagli aspiranti pella generalità degli articoli, compresavi la stampa indicata dall'art. 14, l'almanacco provinciale di cui tratta l'art. 18 e la collezione delle leggi contemplata all'art. 23, indicando la minorazione della somma in ragione di un tanto per cento. — 38. Qual deliberatario dell'appalto verrà considerato senza ulteriore incanto quegli, che lo nell'esperimento verbale o giusta l'offerta scritta risulterà il miglior offerente, in quanto che tale miglior offerta da per se fosse qualificata all'ammissione ed alla conclusione del contratto di appalto. In tale incontro poi se le offerte verbale o scritta fossero eguali, verrà data preferenza alla verbale, fra due o più eguali offerte scritte, a quella per cui deciderà l'estrazione a sorte da effettuarsi immantinente dalla commissione all'incanto. — 39. Chiuso l'incanto non si accetterà alcuna ulteriore offerta, ed il deposito, o la cauzione prestata dal miglior offerente, dovrà servire a garanzia del sovrano erario per l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'impresa contemplata dalla presente polizza d'incanto. I depositi e cauzioni degli altri concorrenti verranno restituiti appena seguita la delibera. — 40. L'atto di licitazione resta obbligatorio pel miglior offerente subito dal momento del la seguita offerta, e pel Governo poi, dal giorno in cui sarà seguita la intimazione della riservata ratifica, motivo per cui s'intenderà aver il miglior offerente rinunciato il disposto del §. 862 del codice civile universale circa l'accettazione delle promesse. — 41. Sopra il ratificato protocollo d'incanto verrà esteso il formale contratto di cui il deliberatario avrà da sopportare la spesa del bollo per un esemplare. — 42. Qualora il deliberatario si rifiutasse di firmare il contratto dovrà il ratificato protocollo d'incanto tenere le veci di formale contratto e questo protocollo sarà in

tal caso munito, a spese del deliberatario del prescritto bollo, e sarà in arbitrio del Governo o di obbligarlo all'adempimento delle condizioni del contratto o di dichiarare sciolto il contratto stesso, facendo eseguire da chi e come gli piacerà, in via di subasta od in altra guisa e per qualunque prezzo i lavori assuntisi dall'imprenditore e tenendo obbligato quest'ultimo alla rifusione delle spese maggiori da ciò derivate al sovrano erario. D'altronde ogni e qualunque risparmio che risultar potesse dovrà rimanere a beneficio dell'erario, come pure a suo beneficio verrà in tal caso confiscata la prestata cauzione. — 43. Eguali diritti spettano all'erario, qualora l'imprenditore non fosse per adempiere esattamente ad un qualunque punto dello stipulato contratto. — 44. In caso di morte dell'imprenditore prima dell'espiro del suo contratto, gli obblighi che ne derivano, passano nei di lui eredi ammenochè non preferisce il Governo di sciogliere tale contratto. — 45. Le parti contraenti rinunciano al rimedio legale della lesione oltre la metà. — Segue il programma pella compilazione della Gazzetta di Zara. — a) Il suo titolo sarà Gazzetta di Zara. — b) Essa dovrà sortire due volte allasettimana un foglio per volta, nei giorni di posta per la Dalmazia. — c) Il prezzo pegli associati sarà determinato dall'imprenditore colle condizioni del pagamento, con ciò per altro che ogni aumento dell'attuale prezzo dovrà dipendere dall'adesione del Governo. — d) Riguardo agli atti e documenti pubblici dell'impero e della provincia questo foglio sarà ufficiale. — e) Dovrà essere ordinariamente composto da' seguenti articoli: 1. Notizie politiche estratte dai fogli di Vienna, Milano, Venezia, Trieste, ed altri approvati dal Governo. — 2. Notizie provinciali desunte da tutte le comunicazioni ufficiose, che il Governo vorrà far tenere al bureau di redazione del foglio, sopra li diversi oggetti concernenti ogni ramo di pubblica amministrazione. — 3. Atti ufficiali, de' quali si trovasse utile e necessaria la diffusione. — 4. Atti giudiziali ad istanza di parti. — 5. Qualche articolo sopra notizie scientifiche, letterarie, di agricoltura, commercio ed altri relative alla provincia, scoperte fatte all'estero sopra

tali argomenti, applicabili agli usi ed interessi nazionali, restando in libertà dell' imprenditore di aggiungerli frammenti di letteratura piacevole ed istruttiva, filosofia, educazione, storia, bibliografia, ed arti belle. — *f*) Nel foglio d'annunzi dovran- no essere inserite gratuitamente tutte le ufficiose pubblicazioni, patenti, avvisi, circolari, editti o polizze d' incanto per forniture ed imprese di ogni natura, e gli editti di richiamo degli illegalmente assenti, ecc. che gli venissero consegnati dalle diverse pubbliche Autorità od ufficii della provincia compresevi le Amministrazioni comunali. — *g*) Pegli editti giudiziali poi che riguardano persone assenti od ignote, concorsi di creditori e ventilazioni di eredità, è in diritto l'imprenditore d' esigere il pagamento delle competenze d' inserzione, dall' I. R. Amministrazione Camerale distrettuale della capitale della provincia, dopo seguita la liquidazione delle medesime per parte dell' amministrazione stessa, e salvo il diritto all' Erario di domandarne la rifusione dalle parti. In tutti gli altri casi in cui non si tratti d'affari ufficiosi, dovranno le parti sopra ricerca delle quali sia immediatamente, sia mediante le Autorità giudiziarie, vengono inseriti nella gazetta degli editti, essere costrette all' immediato pagamento delle competenze d' inserzione. — *h*) Il prezzo di tali competenze viene fissato col ragguaglio seguente:

da 1 a 10 linee . . .	Fiorini — : 30
" 11 a 20 " . . .	" — : 45
" 21 a 30 " . . .	" 1 : —
" 31 a 40 " . . .	" 1 : 30
" 41 a 50 " . . .	" 2 : —
" 51 a 60 " . . .	" 2 : 30
" 61 a 70 " . . .	" 3 : —
" 71 a 80 " . . .	" 3 : 30
" 81 a 90 " . . .	" 4 : —
" 91 a 100 " . . .	" 4 : 30
" 101 a 110 " . . .	" 5 : —
" 111 a 120 " . . .	" 5 : —
" 121 a 130 e più senza limitazione	6 : —

— *Osservazioni.* Ogni linea intera dovrà contenere per lo meno 45 lettere alfabetiche ed ogni linea incominciata dovrà valere per una intiera — Per la seconda e terza pubblicazione si esigerà ogni volta la metà della detta tassa. — Le pubblicazioni di una maggiore estensione saranno pagate colla proporzione medesima. — Cadaun foglio

di riscontro sarà pagato con un carantano. — L' avvertenza indicata all' art. 11 di non lasciar troppo significanti vacui nelle stampa dovrà specialmente valere per la inserzione di simili avvisi, nè tra una e l'altra colonne del relativo foglio potrà essere lasciato se non il minimo spazio occorribile. — *i*) Finalmente, sarà in dovere l'imprenditore di dare gratuitamente e verso il solo abbuono del bollo sette copie della detta gazetta alla Direzione di Speditura dell' I. R. Governo per l' uso a cui sono destinate. — Così dovrà pure dare gratuitamente e verso il solo abbuono del bollo e rispettivamente porto-posta una copia della detta gazetta ad ognuno dei seguenti ufficii. — All' I. R. Presidente d' Appello. — All' I. R. Tribunale d' Appello. — All' I. R. Amministrazione Camerale del Litorale e della Dalmazia in Trieste. — All' I. R. Prefettura della biblioteca di corte in Vienna. — All' quattro Tribunali Collegiali di Zara, Spalato, Ragusa, e Cattaro. — All' quattro Capitanati Circolari delle anzidette residenze. — All' I. R. Procura camerale. — All' I. R. Ragioneria provinciale di Stato. — All' I. R. Direzione di Polizia. — All' I. R. Direzione delle Fabbriche. — All' I. R. Magistrato Sanitario. — Dall' i. r. Governo della Dalmazia. Zara li 7 Aprile 1843.

Stermich,
i. r. Segretario di Governo.

3. 788. (3) Nr. 9940.

Concurs = Verlautbarung.

Zur Wiederbesetzung der erledigten 3. Cassen-Officiersstelle bei dem k. k. Cameral- und Kriegszahlamte in Klagenfurt, mit dem Gehalte jährlicher Vierhundert Gulden C. M., wird der Concurs hiemit bis zum 6. Juni d. J. ausgeschrieben. — Diejenigen, welche sich um diesen Dienstplatz bewerben wollen, wozu auch alle durch die Einführung des Tax- und Stempel-Gesetzes vom 27. Jänner 1810 entbehrlich gewordenen und geeigneten, noch nicht definitiv untergebrachten Taxamtsbeamten insbesondere aufgefördert werden, haben ihre dießfälligen Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden in dem vorbezeichneten Termine bei dieser Landesstelle zu überreichen, und hierin sich über ihren Stand, Alter, Religion, Geburtsort, zurückgelegte Studien, bisherige Dienstleistung, Sprachkenntnisse und Moralität, über ihre allfälligen Verwandtschaftsverhältnisse mit den

Beamten des Cameral-Zahlamtes in Klagenfurt auszuweisen. — Vom k. k. illyr. Gubernium. Laibach am 28. April 1843.

Thomas Pauker,
k. k. Gubernial-Secretär.

Öffentliche Verlautbarungen.

3. 815. (3) Nr. 845.

Belehnung

Da ungeachtet der bestehenden Sanitäts-Vorschriften, daß kein Vieh zum Verkaufe geschlachtet werden darf, ohne daß es früher von den städtischen Vieh- und Fleischbeschauern besichtigt, und für gesund befunden wird, auch bei Wirthen sowohl, als bei Kleinvieh-Schlächtern, Kälber und Schweine geschlachtet werden, ohne jener Beschau unterzogen worden zu seyn; so wird hiemit bekannt gemacht, daß jedes zur Schlachtung bestimmte Thier, ohne Ausnahme, vorläufig beschaut, und zu diesem Behufe einer der zwei aufgestellten Stadtwundärzte, Andreas Gregoritsch und Matthäus Finz, herbeigerufen werden muß. — Jede Uebertretung dieses Verbotes wird nach den bestehenden Vorschriften geahndet werden. — Stadtmagistrat Laibach am 5. Mai 1843.

3. 814. (3) Nr. 3001

Kundmachung.

Am 26. d. M. Vormittag um 9 Uhr wird die Minuendo-Licitation zur Herstellung einer Gartenmauer bei dem Hause Nr. 39 in der Gradisca-Vorstadt, am Rathhause vorgenommen werden. — Der richtig gestellte Ausrufspreis beträgt 104 fl. 10 kr. — Stadtmagistrat Laibach am 11. Mai 1843.

3. 830. (2) Nr. 403/1693.

Concurs

zur provisorischen Besetzung einer Försterstelle. — Bei dem Verwaltungsamte der Religionsfondsherrschaft Landstraß in Krain ist die Cameral-Försterstelle mit dem Gehalte jährlicher dreihundert Gulden, einem Brennholz-Deputate jährlicher acht n. ö. Klafter harter Scheiter, dem Genusse der freien Wohnung und einiger Naturalpassirungen zum Unterhalte eines Dienstpferdes, provisorisch zu besetzen, wozu der Concurs bis 20. Juni d. J. hiemit eröffnet wird. — Die Bewerber um diese Stelle haben sich über ihr Nationale, die an einer öffentlichen Forstlehranstalt mit gutem Erfolge zurückgelegten Berufsstudien, dann über die Kenntniß der krainischen oder einer derselben verwandten slavischen Sprache,

so wie über ihre gesunde körperliche Beschaffenheit, dann ihre Moralität, endlich über ihre etwa schon geleisteten Staatsdienste, legal auszuweisen, und ihre dießfälligen Gesuche unter gleichzeitiger Angabe, ob und in wie ferne sie mit den Beamten des Verwaltungsamtes Landstraß verwandt oder verschwägert seyen, innerhalb der Concursfrist an die k. k. Cameralbezirks-Verwaltung in Neustadt im vorgeschriebenen Wege zu überreichen. — Von der k. k. steyrisch-illyrischen vereinten Cameralgefallen-Verwaltung. — Grätz am 5. Mai 1843.

3. 834. (2)

Licitations-Kundmachung.

Bei dem löbl. k. k. Bezirks-Commissariat zu Gurkfeld werden am 8. Juni d. J. in den vormittägigen Amtsstunden nachbenannte Material-Lieferungen und Bauherstellungen an den Mindestfordernden hintangegeben werden: 1) Die Beistellung und Einbettung des Deckmateriale für den Navig. Hufschlag am Saustrome von Neustein abwärts bis Tessenitz, nämlich: 162 Haufen feinen Schotter zu 40 Cubikschuh, im Ausrufspreise von 141 fl. 30 kr. — 2) Die Lieferung und Aufstellung der 180 Stück Streifbäume sammt Stülpfählen aus Eichen-, oder Kastanienholz für die nämliche Gegend pr. 150 fl. — 3) Die Versicherung des rechtseitigen Bruchufers bei Blanza, mittels Steinwurf-Aufdämmung und Bespreitung pr. 2383 fl. 44 kr. — 4) Die Beistellung des neuen Bauzeuges, bestehend: aus 1 Brechstange mit 15 Pfd.; 6 Schaufeln zu 3 Pfd.; 6 Razollen zu 5 Pfd.; 8 Steinbohrer zu 16 Pfd.; 6 große Steinkle zu 15 Pfd.; 3 Hacken zu 2½ Pfd.; 6 Schlägel zu 10 Pfd.; und 1 Zugseil 30° lang, 30 Pfd. schwer, zusammen im Ausrufspreise pr. 81 fl. 56 kr. — Diese ersteren Objecte werden einzeln, die Bauwerkzeuge aber insgesammt verlicitirt. Die bei dieser Verhandlung als Grundlage festgesetzten Versteigerungs- und Baubedingnisse, dann Baubeschreibungen und Pläne aber können früher bei dem k. k. Navigations-Bauassistenten zu Gurkfeld eingesehen werden. Jeder Unternehmungslustige wird, wie gewöhnlich, vor der Licitation 5% des Ausrufspreises als Badium zu erlegen, Erstlicher eines Objectes aber solches bis auf 10% des Erstehungspreises zu ergänzen haben. — Offerte werden, jedoch nur vor Beginn der Licitation, angenommen, sobald sie vorschristmäßig eingerichtet, auf Stämpel geschrieben, und mit dem Beweise des 5% Badiums

Erlages versehen seyn werden, wobei aber auch die volle Kenntniß des Bauobjectes als bekannt erklärt und der Anbot mit Ziffern und Buchstaben deutlich ausgedrückt seyn muß. — Dieses wird in Folge Verordnung der löbl. k. k. Landes-Bau-direction zu Laibach vom 23. v. M., Z. 1173, für alle Unternehmungslustige einladend kund gegeben. — K. K. Navig. Bauassistoriat Gurfeld den 6. Mai 1843.

3. 831. (2) Nr. 3849.

N a c h r i c h t.

Von der hier bestehenden Grotten-Verwaltungs-Commission wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am Pfingstmontage, d. i. am 5. Juni 1843, hierorts das übliche Grottenfest Statt finden, und zu diesem Ende die gewöhnliche Beleuchtung der Grotte veranstaltet werde, wozu demnach die verehrlichen Liebhaber von Naturmerkwürdigkeiten höflichst eingeladen werden. — 1. Der Beginn des Festes ist mit Schlag 3 Uhr Nachmittags, mit drei Pölerschüssen wird das Zeichen dazu gegeben werden. Dieses Fest wird unter Begleitung einer gut besetzten Musik bis 6 Uhr Abends dauern. — 2. Beim Eingange in die Grotte ist an die Casse das Eintrittsgeld von 1 fl. für die Person gegen Lösung eines Billets zu be-

zahlen und das Billet sonach im Eingange der Grotte abzugeben. Auch ist Jedem von der angestellten Bedienung alles belästigende Betteln ausdrücklich untersagt. Domestiquen der Grotten Gäste sind vom Eintrittsgelde frei. — 3. Wird sehr angelegentlich ersucht, sich alles Abschlagens von Steinen zu enthalten. — Adelsberg den 5. Mai 1843.

3. 820. (2) Nr. 1280/1065

C o n c u r s.

Zur Besetzung einer Bezirkswund-

ärztenstelle für den Bezirk Krainburg. Bei dieser Bezirksobrigkeit kommt eine Bezirkswundärztenstelle, mit dem Wohnsitz in Michelstetten oder Zirklach, womit eine Remuneration von jährlichen fünfzig Gulden aus der Bezirks-casse zu Krainburg verbunden ist, zu besetzen. — Jene Individuen, welche sich um diesen Dienstposten in Competenz setzen wollen, haben ihre gehörig belegten Gesuche bis 20. Juni l. J. bei der gefertigten Bezirksobrigkeit portofrei einzubringen und sich über ihr Alter, Stand und Moralität auszuweisen. Diejenigen Bittwerber, welche schon in einer Bedienstung stehen, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Stellen hierher einbegleiten zu lassen. — K. K. Bezirksobrigkeit zu Krainburg am 12. Mai 1843.

3. 808. (2)

Nr. 1379.

Von dem k. k. Bezirkscommissariate Radmannsdorf werden nachstehende, zur Affen-zirkung nicht erschienene militärpflichtige Individuen:

Post-Nr.	N a m e n	Wohnort	Haus-Nr.	P f a r r	Geburts-Jahr
1	Markus Rosmann	Deutschgeräuth	11	Feistritz	1823
2	Martin Pretner	Kerniza	6	Obergörjach	"
3	Gregor Poklukar	"	22	"	"
4	Andreas Mazhek	Untergörjach	4	"	"
5	Johann Eiß	"	17	"	"
6	Simon Rakouz	Route	6	Duschische	"

aufgefordert, binnen 4 Monaten so gewiß anher zu erscheinen, widrigens sie als Rekrutirungsflüchtlinge die gesetzlichen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben.

K. K. Bezirkscommissariat Radmannsdorf am 9. Mai 1843.